



COMUNE DI



VIAREGGIO

REGOLAMENTO EDILIZIO

777

ARTI GRAFICHE - G. PEZZINI
VIAREGGIO
1930

TITOLO PRIMO

Disposizioni preliminari

Art. 1. — L'esecuzione di opere edilizie nell'abitato Comunale, i lavori di manutenzione di fabbricati esistenti o introduzione in essi di qualsiasi modificazione, nonché il compimento di lavori che interessino comunque il suolo e lo spazio pubbliche sono disciplinati dalle norme del presente Regolamento.

Art. 2. — È vietata la esecuzione delle seguenti opere senza la licenza dell'Autorità Comunale:

1. Demolizione, costruzione, restauro, riattamento e trasformazione in genere, tanto nelle parti esterne che in quelle interne, di edifici anche di carattere provvisorio e di muri di cinta, e la erezione di monumenti al Cimitero.
2. Modificazione e tinteggiatura delle fronti dei fabbricati verso le strade e piazze pubbliche o gravate da servitù a favore del pubblico.
3. Esecuzione di scavi, interni, e modificazione al suolo pubblico o privato con opere o costruzioni sotterranee.

4. - Apertura al pubblico di strade private.
5. - Rotura del suolo stradale.
6. - Spostamento, remozione delle parti esterne dei fabbricati di oggetti aventi significato storico od archeologico, quali frammenti, lapidi, ecc. o comunque memorie esposte da tempo alla vista del pubblico.
7. - Tineggiatura alle pareti dei fabbricati visibili all'esterno ed all'interno dei fabbricati aventi carattere artistico.
8. - Apposizione alle porte e alle finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
9. - Collocamento di insegne, di mostre e vetrine per botteghe, di tabelle e cartelli anche provvisori indicanti ditte o esercizi di arti, mestieri professioni od industria, e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo venga esposto o affisso all'esterno dei fabbricati.
10. - Apposizione di lumi fissi fuori delle porte e delle botteghe, dei portoni e delle finestre prospicienti il suolo pubblico o visibili dalle strade e piazze pubbliche.
11. - Apposizione di cartelli od altri oggetti a scopo di pubblicità.

E fatta eccezione per provvedimenti richiesti da urgenza e improvvise ragioni di sicurezza e di igiene, nel qual caso tali ragioni dovranno essere specificate. Anche per ciò dovrà essere fatta denuncia entro 24 ore dall'inizio dei lavori.

Art. 3. — La licenza viene concessa dal Podestà su domanda dell'interessato e redatta in carta legale.

contrattata dal proprietario dell'immobile, nel quale o per il quale i lavori debbono essere eseguiti e corredata dei documenti prescritti dal presente regolamento.

Per i lavori di cui il comma 1. 2. 3. 4 dell'art. 2, la licenza è rilasciata, udito il parere della Commissione Edilizia Comunale, salvo che si tratti di piccoli lavori di manutenzione o di opere che non modificano i prospetti o la struttura dei fabbricati.

E in facoltà del Podestà di sottoporre al parere della Commissione Edilizia anche le domande relative agli altri oggetti contemplati nell'art. predetto.

Art. 4. — La Commissione Edilizia è composta:

1. - Del Podestà o di un suo delegato, che la convoca e che la presiede.
2. - Del capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. - Dell'Ufficiale Sanitario.
4. - Di quattro membri nominati per il periodo di due anni dal Podestà, e dei quali due a designazione dei Sindacati locali degli Ingegneri e degli Architetti e uno da scegliersi fra i medici iscritti al Sindacato e l'altro fra i cultori d'arte.

Le norme del funzionamento interno della Commissione Edilizia sono fissate con ordinanza del Podestà, udito il parere della Commissione stessa.

Art. 5. — La licenza per le opere d'arte di cui ai comma 1. 2. 3. 4 dell'art. 2 dà diritto ad iniziare i lavori entro il termine di un anno.

Trascorso infruttuosamente tale termine, perde ogni validità.

Il Podestà può prescrivere che l'inizio dei lavori abbia luogo entro un periodo di tempo più breve.

È in facoltà di fissare anche la durata massima dei lavori, qualora ragioni di decoro cittadino o di sicurezza pubblica lo rendessero necessario.

Per gli altri lavori di cui all'art. 2 del presente regolamento il Podestà fisserà caso per caso, ove ne ravvisi la necessità, la data di inizio e di ultimazione.

Questa disposizione si applica anche ai lavori iniziati e non terminati, quando ragioni speciali non giustifichino, a giudizio dell'Autorità Comunale, la sospensione.

Art. 6. — L'Autorità Comunale ha il diritto di esercitare per mezzo dei propri funzionari un costante controllo sulla modalità di esecuzione dei lavori autorizzati e di sospendere qualora riconosca che non vengono condotti con le norme generali stabilite dal presente regolamento e con quelle speciali indicate dalla licenza. Qualora lo ritenga necessario può anche ordinare la rimozione delle opere eseguite abusivamente.

Agli effetti del controllo di cui al presente articolo i possessori di fondi, nei quali si eseguiscano i lavori, devono permettere in ogni tempo le ispezioni che si rendessero all'uopo necessarie da parte dei membri della Commissione Edilizia Comunale, di funzionari ed agenti tecnici del Comune, muniti di speciale carta di riconoscimento e degli agenti di Polizia Urbana, dell'Ufficio d'Igiene e del Dazio.

TITOLO SECONDO

Disposizioni relative alle nuove costruzioni

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 7. — La domanda per eseguire una delle opere contenute nei comma 1 - 2 - 3 - 4 dell'art. 2 deve essere corredata dai disegni dell'opera stessa, in quattro copie firmate da un ingegnere o architetto o da un geometra diplomato secondo le proprie competenze che dichiarino, di assumere la direzione dei lavori, e di cui due bollate.

Le opere in cemento armato che interessano la pubblica incolumità dovranno essere progettate e dirette da ingegneri e i relativi progetti o calcoli dovranno essere rimessi anche alla Autorità Prefettizia la quale disporrà le necessarie ispezioni (R. D. 7 Giugno 1928 N. 1431).

Art. 8. — I disegni relativi ad opere di costruzione, restauro, riadattamento e trasformazione in genere di fabbricati debbono constare:

a) di una pianta di insieme in rapporto non minore di 1/500 dalla quale sia possibile rilevare l'orientamento, la disposizione e lo stato attuale delle aree sulle quali sorge la costruzione o del fabbricato da modificarsi e dei fabbricati confinanti, colla indicazione dei nomi dei proprietari, delle dimensioni delle vie e delle aree

scoperte e delle altezze dei fabbricati e dei muri di recinto riferite alla quota stradale ed ai rispettivi piani di campagna nel centro del prospetto.

b) di tutti i prospetti dell'edificio in scala da 1:50.
 c) delle piante al piano delle fondazioni, di ciascuno dei piani e della copertura. Nella pianta del piano terreno dovrà essere chiaramente indicato l'allineamento stradale in relazione agli aggetti ed alle rientranze dei prospetti.

d) di almeno una sezione fatta sulla linea più importante ed in specie sulla linea dei cortili, la quale dimostri i particolari dell'interno dei medesimi.

e) della pianta della fognatura domestica.

I disegni di cui alle lettere c-d-e saranno normalmente nel rapporto di 1:100.

Nei disegni da redigere, in forma decorosa ed in modo che risultino evidenti, debbono essere indicate:

1. - Le principali dimensioni planimetriche e altimetriche dei singoli piani; queste ultime riferite alla quota stradale nel centro del prospetto;

2. - Tutti i muri anche di tramezzo, i camini, gli acquai, cessi, serbatoi d'acqua, copertura di scale, bagni ecc.

Allorchè i disegni presentati non conferiscono elementi sufficienti intorno all'opera che si riferiscono, dovrà il richiedente presentare ancora quegli albi schiacciati e disegni che gli saranno domandati non escluse eventualmente le fotografie dei fabbricati fiancheggianti la costruzione sulla strada.

Può il richiedente essere dispensato dalla presentazione dei documenti quando trattasi di piccoli lavori di riparazione e semprechè la domanda sottoscritta dal proprietario contenga una esatta specificazione dei lavori che si vogliono intraprendere.

Art. 9. — L'esecuzione dei lavori deve essere affidata a ditta la cui idoneità risulti da apposito albo dei costruttori tenuto presso l'Ufficio comunale ovvero da documenti da prodursi all'atto del ritiro della licenza di costruzione e della cui sufficienza il Podestà giudica inappellabilmente.

Quando i lavori siano condotti in economia deve risultare l'idoneità dell'assistente.

L'indicazione dell'assuntore dei lavori e dell'assistente deve essere fatta prima del ritiro della licenza e deve essere comunicato ogni eventuale cambiamento delle persone predette prima che il subentrante inizi la propria attività nel cantiere.

Art. 10. — Nell'albo dei costruttori e degli assistenti ai lavori edilizi sono iscritti coloro che ne facciano domanda in carta legale; e dimostino con documenti, sulla cui efficienza giudica inappellabilmente il Podestà, la loro idoneità alle funzioni che aspirano ad esercitare nel Comune.

Art. 11. — Una copia dei disegni approvata viene consegnata al richiedente con la licenza e con altra copia da consegnarsi all'Ufficio del Dazio.

Qualora l'Amministrazione Comunale non ritenga di poter concedere la licenza in base al progetto di

costruzione presentato, una copia dei disegni viene su domanda restituita all'interessato, insieme con l'indicazione della decisione adottata dal Podestà.

Art. 12. — Tanto la licenza quanto i disegni, recati in segno di autenticazione la firma del Podestà o del suo delegato e il bollo municipale, debbono essere ostensibili nel cantiere dalla data dell'inizio fino al termine dei lavori, e nel caso in cui trattasi di nuove costruzioni, fino al giorno in cui il fabbricato è stato dichiarato abitabile.

Art. 13. — L'approvazione del progetto e il rilascio della licenza non implica alcuna responsabilità per l'Amministrazione Comunale, sia nei confronti del richiedente sia nei riguardi dei terzi; né il richiedente stesso né il proprietario del fondo sono in alcun modo esonerati dall'obbligo di attenersi strettamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, contro le quali eventualmente osti il rilascio della licenza.

È in piena facoltà dell'Amministrazione di ritirare la licenza di costruzione, anche durante il corso dei lavori, quando dovesse risultare che all'approvazione del progetto ostavano norme in vigore all'atto del rilascio della licenza stessa; né l'interessato avrà diritto ad ottenere risarcimento di danni o il rimborso delle spese effettuate all'infuori di quelle riguardanti il pagamento di tasse edilizie versate al Comune.

Art. 14. — Chi intende costruire a confine col suolo pubblico non può iniziare i lavori prima di avere ottenuto dall'Ufficio Tecnico Comunale le indicazioni

riguardanti l'allineamento e la quota alla quale il fabbricato dovrà sorgere.

Detti capisaldi, risultanti da apposito verbale, firmato dal Podestà o da un suo delegato, dovranno essere rigorosamente osservati sotto pena di demolizione dei manufatti. A tale effetto, appena la costruzione sia giunta al livello stradale dovrà esserne dato avviso all'Ufficio Tecnico Comunale per gli eventuali controlli che il Podestà credesse ordinare.

Art. 15. — Chi intendesse fabbricare non fronteggiando strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, deve prima comprovare di avere stabilito col Comune gli accordi per un conveniente accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente o da strada privata aperta al pubblico passaggio.

Saranno considerate soddisfatte le condizioni suesposte, quando la costruzione, ancorchè non si trovi sull'allineamento di una strada pubblica, venga racchiusa entro il recinto che fronteggi, con uno dei suoi lati almeno, una strada pubblica o una privata regolarmente aperta al pubblico passaggio.

Non sono applicabili le disposizioni di quest'art. alle costruzioni esclusivamente destinate ad uso agricolo o che si trovino oltre i limiti del piano regolatore.

Art. 16. — Quando lo smaltimento dei rifiuti abbia luogo mediante immissione nella fognia stradale, dovrà l'interessato, prima dell'inizio dei lavori chiedere il permesso all'Autorità Comunale, la quale avrà facoltà di rifiutarlo quando l'immissione stessa non sia possibile

per differenza di quota rispetto al costruendo fabbricato o per impossibilità della fognatura di sostenere un carico maggiore dell'attuale.

Art. 17. — I fabbricati di nuova costruzione o che abbiano subito profonde trasformazioni non possono essere occupati a scopo di abitazione ovvero per servizi di attività commerciale o industriale se prima non sia stata concessa dall'Autorità Comunale la licenza di abitabilità da rilasciarsi su domanda dell'interessato.

La licenza di abitabilità può essere concessa solo quando sia regolarmente constatata la scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e nel regolamento municipale d'igiene.

Se nella costruzione furono introdotte varianti essenziali, in opposizione alla licenza rilasciata, non si darà corso alla licenza di abitabilità finchè non saranno rimossi gli incidenti constatati e la costruzione non risponda, in ogni sua parte, al progetto approvato ed alle disposizioni regolamentari.

Art. 18. — La licenza di abitabilità viene concessa soltanto quando l'intero fabbricato per il quale fu concessa la licenza sia riscontrato conforme alle prescrizioni di cui all'Art. precedente.

In casi eccezionali potrà l'Autorità Comunale concedere licenza di abitabilità per una parte del fabbricato quando questa possèga tutti i requisiti prescritti e l'esecuzione dei lavori nella parte rimanente non renda antieconomica la permanenza di persone nel fabbricato stesso.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLE ALTEZZE E ALLE DISTANZE DEI FABBRICATI

Art. 19. — L'altezza delle nuove costruzioni sul piano stradale non può superare la larghezza della strada sulle quali esse fronteggiano, aumentata di 1/5.

Qualunque però sia l'ampiezza della strada potrà essere raggiunta l'altezza di m. 14 e non dovrà mai essere superata l'altezza di m. 24.

In via eccezionale, qualora le condizioni speciali delle singole località lo consentano, possono essere autorizzate costruzioni di altezza superiore a quelle corrispondenti alle larghezze delle strade.

L'Autorità Comunale potrà inoltre prescrivere che venga raggiunta una determinata altezza o la massima consentibile qualora lo ritenga conveniente nei riguardi dell'estetica e del decoro della località.

Le suddette norme devono essere osservate anche nel caso in cui si tratti di vie private che abbiano una certa lunghezza e che formino la prosecuzione di vie pubbliche ovvero che siano a queste coordinate.

Art. 20. — La larghezza della via si determina colla media delle misure prese sulle normali ai due estremi dei prospetti del fabbricato, non tenendo conto della maggiore ampiezza eventualmente dovuta all'incastro di esse normali con le vie trasversali.

Se la costruzione viene autorizzata in ritiro rispetto all'allineamento stradale, alla larghezza stradale viene

aggiunta quella della zona di arretramento agli effetti delle determinazioni dell'altezza.

Art. 21. — Fermo restando l'obbligo di rispettare la proporzione colla lunghezza della via prescritta dall'art. 19, può essere consentito di superare la massima altezza di m. 24 quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. — che trattisi di edifici di grandissima mole o di carattere commerciale nel quale caso l'Autorità Comunale può richiedere che i prospetti siano studiati con varietà tale da interrompere la continuità delle linee di coronamento.

2. — che si tratti di edifici di carattere monumentale o situati in località speciali per condizioni affinché da valutarsi caso per caso.

3. — che la Commissione Edilizia, tenuto conto delle caratteristiche e della natura della località, riconosca che una maggiore altezza concorrerà a migliorare il decoro edilizio dell'ambiente circostante.

Art. 22. — L'Autorità Comunale ha pure facoltà di concedere di sorpassare l'altezza competente alla sezione stradale quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. — che si tratti di fabbricati da costruirsi su aree che ricadano in quartieri già completamente edificati, avendo carattere ed impronta propri ed in adiacenze di fabbricati aventi altezze superiori a quelle che in base al presente regolamento potrebbero essere consentite in relazione alla sezione stradale.

2. — che pur mantenendo il numero invariato dei piani che possono essere compresi nell'altezza competente alla sezione stradale sia necessario superare tale altezza per dare un razionale ed armonico sviluppo a speciali motivi architettonici di prospetto, o quando comunque il ridurre l'altezza progettata alla misura regolamentare sia giudicato nocivo alla estetica ed alla architettura del prospetto.

L'autorizzazione suindicata dovrà essere concessa con speciale motivazione, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, la quale, inteso il parere della Commissione Edilizia e degli Uffici Tecnico e Sanitario potrà rifiutarla quando le condizioni particolari dell'abitato nelle località interessate, siano tali da far temere danni per la pubblica igiene o quando gravi considerazioni di altro genere consiglino il diniego.

Art. 23. — Quando trattasi di zone monumentali o quando corrono ragioni speciali di decoro edilizio o di tutela del panorama, può l'Autorità Comunale imporre nella costruzione dei fabbricati particolari sviluppi planimetrici, e richiedere che si raggiunga, ovvero non si oltrepassi, una determinata altezza.

Art. 24. — Chi intende costruire in ritiro rispetto all'allineamento stradale, sia per tutto il lato che per una parte deve:

1. — Mantenere il prospetto parallelo all'allineamento stesso, ovvero adottare altra disposizione planimetrica, che risponda a criteri estetici nei riguardi della strada e della casa;

2. - provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonché a quella dei fianchi; dello stesso che, per l'arretramento, rimangono esposte alla pubblica vista.

3. - Sistemare a giardino o pavimentare l'area liberata provvedendo in seguito a mantenerla in decoroso stato.

Art. 25. — Nel caso in cui il proprietario di una area intenda costruire a distanza dal confine, la zona libera da costruzione non potrà essere inferiore a 3/5 dell'altezza del fabbricato più alto e in ogni caso non potrà essere mai inferiore ai 4 metri. (Legge 26 Febbraio 1928 stabilisce che per le contravvenzioni alle norme del regolamento edilizio la pena dell'arresto può essere elevata fino a un mese e l'ammenda fino a L. 2000).

I proprietari confinanti possono però stipulare una convenzione fra di loro per la costituzione di servitù che garantisca la permanenza di una zona libera interposta tra i due fabbricati, inferiore alla larghezza regolamentare relativa all'altezza del fabbricato più alto fra i due.

Queste servitù dovranno essere costituite in modo da non poter essere rinunciate, né estinte, né modificate, senza l'intervento dell'Autorità Comunale.

Le distacchi debbono essere chiusi con pilastri e cancelli agli sbocchi sulle vie pubbliche o con muri di cinta costruiti e decorati in modo adeguato all'importanza della località. Qualora siano in diretta comunica-

zione con ampio cortile e abbiano lunghezza non eccessiva, è consentita la larghezza minima di metri 4 qualunque sia l'altezza del fabbricato.

L'Autorità Comunale ha facoltà di vietare i distacchi sulle vie pubbliche quando essi pongano in vista edifici, o cortili od altri spazi interni non rispondenti al decoro edilizio.

Si noti che l'art. 51 del Codice Civile impone la distanza di m. 3 fra i due fabbricati; effettivamente però in quasi tutti i Comuni tale limitazione è stata più rigorosa per evidenti ragioni estetiche ed igieniche.

Art. 26. — Quando sia concesso di eseguire una costruzione a distanza dal confine il proprietario del muro cieco deve decorarlo convenientemente sopra disegno approvato dall'Autorità Comunale.

Malgrado quest'opera, il vicino ha diritto in ogni tempo di sopprimere la zona libera congiungendo il suo fabbricato al muro contiguo.

Art. 27. Nel caso in cui sorga un nuovo fabbricato a confine di un area libera, il muro divisorio deve essere decorato con aggetti ricavati sull'area propria, costruito cioè in ritiro di quanto aggettano le sporgenze ornamentali.

Il proprietario deve provvedere a che l'area residuale sia convenientemente sistemata col rilasciare al proprietario limitrofo l'uso di quell'area.

NORME RIGUARDANTI I CORTILI

Art. 28. I cortili debbono essere costruiti in modo che l'area del cortile non debba essere inferiore alla quantità parte della superficie del lotto che la circondano. Agli effetti di questo calcolo, per le case di nuova costruzione, i lati delle corti confinanti con le altre proprietà ancorchè non siano fabbricati saranno considerati all'altezza di m. 6.00.

L'area delle corti non potrà essere tanto in ragione esclusiva dell'edificante come appartenente a due o più proprietà finitime. In questo ultimo caso le corti confinanti potranno, agli effetti del presente articolo essere considerate come un'unica corte purchè ciò risultasse da analoghe convenzioni di reciproca servitù perpetua da stipularsi fra i rispettivi confinanti a loro spesa per atto pubblico da trasciversi con l'intervento del Comune, al quale spetterà copia legale dell'atto stesso con la prova dell'avvenuta trascrizione. Le pareti divisorie di proprietà, nelle corti formate ai sensi del presente articolo, quando non siano costituite da muricci edenti all'altezza di m. 3 - verranno considerate come non esistenti. Per le corti di forma oblunga o comunque irregolari l'Autorità Municipale potrà stabilire quelle speciali prescrizioni che valgono a soddisfare in equa misura alle esigenze dell'igiene.

Art. 29. — Si potrà prescindere al computo indicato nell'articolo precedente ammettendo come regolamentari

i cortili aperti da un lato verso la pubblica via semprechè la misura della loro profondità non ecceda una volta e mezza l'ampiezza del lato stesso.

Art. 30. — La concessione per coprire con vetrata un cortile per destinazione a magazzino, uffici, laboratori ed esercizio pubblico, verrà data soltanto quando non vi abbiano necessarie prospetto locali d'abitazione, cucina, latrina, e quando, a giudizio dell'Autorità Comunale, le condizioni igieniche degli ambienti che gli circondano non possano avere pregiudizio pel fatto della progettata copertura.

I cortili coperti dovranno essere forniti di lampadina luminosa rialzata, a scampati aperti o comunque forgiati, in modo da permettere una sufficiente ventilazione degli ambienti sottostanti.

Art. 31. — Esclusivamente per la diretta illuminazione delle latrine, dei gabinetti da bagno, dell'antica mera, e dei corridoi di disimpegno, nelle fabbriche di notevole importanza e mole, potrà ammettersi la costruzione di chiostri e cavèdi purchè abbiano un'area riconosciuta sufficientemente dall'Autorità Comunale.

Per i cavèdi saranno ammesse le coperture solamente a vetri e quando l'area libera dell'apertura, in tutto alla testata, alla sommità del cavèdio, equivalga o superi quella del cavèdio stesso.

Art. 32. — E in facoltà dell'Autorità Comunale di autorizzare costruzioni e sopraelevazioni a confine di corti di dimensioni inferiori a quelle prescritte appartenenti a fabbricati ultimati prima della pubblicazione

del presente regolamento, semprechè le condizioni igieniche dell'abitato risultino soddisfacenti e non siano lesi i diritti dei proprietari confinanti.

Art. 33. — Per le costruzioni nell'interno dei cortili l'Autorità Comunale determinerà caso per caso se possono essere ammesse e quali cause debbono essere osservate affinché non producano inconvenienti dal punto di vista igienico, ai locali abitati dell'edificio.

Art. 34. — Le aree e i cortili possono essere sistemati con aiuole e viali inghiajati eccettuata le parti confinanti con il muro dei fabbricati che debbono avere una zona pavimentata larga non meno di metri uno.

Art. 35. — I cortili ed i locali interni scoperti debbono essere sistemati in modo che le acque di qualunque provenienza non ristagnino.

CAPO IV

NORME RIGUARDANTI L'INTERNO DELLE COSTRUZIONI

Art. 36. — L'altezza di qualunque piano abitabile non può essere inferiore ai metri 3,50 computati dal pavimento al piano del soffitto, ovvero all'intradosso della volta nella parte più saliente di essa. In via eccezionale è consentito che una parte dei piani di un edificio abbia un'altezza non inferiore ai m. 3,20.

Art. 37. — I piani terreni destinati ad uso di bottega o di laboratorio non possono avere un'altezza minore di m. quattro.

I piani destinati ad uso di abitazione debbono avere il pavimento più elevato del piano del marciapiede di

almeno centimetri trentacinque e di cinquanta dal piano naturale di campagna.

Art. 38. — I sottotetti abitabili debbono avere un'altezza media di m. 3 e un'altezza non inferiore a m. 2, nel lato verso l'imposta del tetto. Il soffitto di tali sottotetti non deve essere costituito dalle nude falde del tetto, ma deve essere provvisto di un controsoffitto. La camera d'aria così formata, deve essere alta non meno di cm. 25 — e ventilata a mezzo di sufficienti aperture difese dai reticolati.

Per le coperture a terrazza la detta intercapedine deve essere di almeno trentacinque centimetri, salvo strutture speciali da approvarsi dall'Autorità Comunale caso per caso.

Quando sono rivestite di asfalto, queste dovranno essere ricoperte con altro pavimento meno conduttore di calore.

Art. 39. — I sottosuoli non debbono trovarsi interati di oltre 50 centimetri e la loro altezza non può essere inferiore a m. 2,30.

Art. 40. — Non possono essere destinati ad abitazione permanente ambienti di volumi inferiori a metri cubi venticinque.

Art. 41. — Tutti gli ambienti destinati ad abitazione debbono avere almeno una finestra all'aria libera e prospiciente verso un conveniente spazio libero che si abbia ragione di ritenere immutabile.

La superficie illuminata dalla finestra deve essere non inferiore di un decimo della superficie della stanza

e se vi è una sola finestra non può essere mai inferiore a metri quadri due.

I corridoi debbono avere l'illuminazione ed aereazione diretta mediante una finestra, quando abbiano la lunghezza maggiore di metri otto.

Art. 43. — Le norme relative alla provvista d'acqua per le abitazioni, agli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e per lo scolo delle acque, nonché le cautele da usare nei riguardi dei locali adatti a stabilimenti industriali, seuderie, vaccherie, osterie, alberghi, trattorie e simili sono stabilite dal regolamento locale d'igiene.

CAPITOLO V

NORME RIGUARDANTI L'ESTERNO DEI FABBRICATI

Art. 43. — Le fronti dei fabbricati e dei muri di cinta prospettanti su vie o piazze pubbliche o visibili da queste, debbono, con speciale riguardo all'ambiente circostante, essere sistemate decorosamente tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione e alle tinte.

L'Autorità Comunale ha facoltà di imporre linee architettoniche e forme di decorazioni armonizzanti con esse.

Può anche imporre linee architettoniche rispondenti a determinati criteri quando trattasi di edifici prospicienti su determinate vie e piazze.

Art. 44. — Nelle fronti dei fabbricati e dei muri di cinta prospettanti vie o piazze pubbliche, non sono

ammessi, fino all'altezza di m. 2,20 oggetti o sporgenze superiori a 18 cm. dall'allineamento stradale.

Fino alla stessa altezza sono altresì vietate porte, gelosie o persiane che si aprono all'esterno.

Art. 45. — I muri dei fabbricati nelle parti fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico debbono essere muniti di zoccoli di materiale resistente ed impermeabile, dell'altezza in armonia coll'architettura.

Art. 46. — I tetti debbono essere muniti anche nei lati prospettanti sui cortili, di canali di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali.

Le acque pluviali dei tetti verso le piazze, vie, vicoli ed altri luoghi di uso pubblico e privato, dal suddetto canale debbono sfogare attraverso appositi esunicoli e pozzetti a sifone nella fognatura municipale ove esiste.

Le porzioni inferiori dei tubi verticali di condotta, per l'altezza non inferiore di m. 2 a partire dal marciapiede devono essere di ghisa.

Art. 47. — Le aree private e fronteggianti vie o piazze pubbliche nell'interno dell'abitato debbono essere recinte con muro o con cancellata.

I muri di recinzione prospettanti sul suolo pubblico e quelli di divisione dei giardini e dei cortili che siano visibili da vie pubbliche non debbono superare l'altezza di m. 2,20 e dovranno avere ottenuto l'approvazione per riguardo al disegno.

Art. 48. — I proprietari dei fabbricati debbono tenere l'apposizione da parte del Comune sulle pareti

prospettanti sulle vie pubbliche delle tabelle topografiche e dei numeri civici, di orologi pubblici, di avvisatori di incendio, di sostegni in genere che servano ai pubblici servizi dipendenti dal Comune, ed in caso d'eccezione anche di orinatori; e provvedere a sostituirli a proprie spese quando siano danneggiati per opere da loro compiute o per fatto a loro imputabile.

Possono essere autorizzati a provvedere direttamente alla apposizione del numero civico purchè si attengano alle norme fissate dall'Autorità Comunale.

In casi di demolizione di fabbricati che non debbono essere ricostruiti o di soppressione di porte esterne d'accesso il proprietario deve notificare all'Autorità Comunale i numeri civici degli ingressi che saranno soppressi.

CAPO VI

NORME RIGUARDANTI LA SICUREZZA DEI FABBRICATI

Art. 49. — Coloro che dirigono o eseguono lavori di costruzione o di modificazione di fabbricati debbono provvedere, sotto la loro responsabilità personale affinché i fabbricati stessi riescano solidi rispondenti alle norme di sicurezza e d'igiene; adatti alla loro rispettiva destinazione, osservando scrupolosamente le buone regole dell'arte del costruire in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nel Comune.

Art. 50. — Le fondazioni debbono posare sul terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba costruire su terreno di ripieno, recente o comunque sciolto, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni.

Art. 51. — Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera; quando il pietrame non presenti piani di posa regolari dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcastro di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la lunghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia inferiore a m. 1.50.

I muri dovranno essere di dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore ad un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costruiti.

In ogni caso non sono ammessi i muri esterni dello spessore minore di cm. 40.

Art. 52. — Nel piani superiori a quello del terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti verso i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travature dei solai dovranno essere incassate nei muri perimetrali per non meno di m. 0.25.

Art. 53. — I lavori di muratura qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei

periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

Qualora il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte le opere di muratura ordinaria potranno essere eseguite nello ore meno fredde del giorno purchè al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere specialmente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici, e per l'esecuzione delle opere di conglomeramento cementizio semplice od armato approvate con Decreto Reale 7 Giugno 1928 N. 1431 — ed eventuali successive modificazioni.

Per gli altri materiali da costruzione dovranno essere osservate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei LL. PP.

Art. 54. — I focolari debbono essere costruiti sopra a volte di muratura e sopra materiali incombustibili. Ogni focolare deve avere una canna propria ed isolata dalle altre, la quale si prolunghi fino oltre il tetto.

Art. 55. — È vietato di fare esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.

Non si possono praticare canne di camini nei muri perimetrali verso il suolo pubblico o d'uso pubblico senza uno speciale permesso dell'Autorità Comunale.

Art. 56. — Le canne dei camini e dei caloriferi debbono essere intonacate internamente o costuite con

tubolatura laterizia e collocate a distanza di almeno 14 cm. da ogni trave o travicello in legno.

Le loro teste o fumaioi debbono essere in muratura od in altro materiale adatto a sporgere fuori del tetto non meno di metri uno. — I fumaioi che si elevano sui tetti con tubi o con leggiere strutture debbono essere ben assicurati con staffe di ferro.

Quando occorra di attraversare con conduttori di calore o di fumo un solaio od altra parte di fabbrica che possa incendiarsi, si debbono impiegare tubi di ferro o di altro metallo rivestiti di altro tubo di terra cotta ed isolati dalle pareti combustibili.

Art. 57. — I tubi di condotta e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas illuminante nell'interno della proprietà, debbono essere collocati in modo da riuscire facilmente controllabili e debbono essere costruiti con materiale di prima qualità.

Art. 58. — Se una casa, un muro, ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, il proprietario, i conduttori e gli inquilini sono in obbligo di farne immediatamente denuncia all'Autorità Comunale.

Salvi i provvedimenti contingibili e di urgenza da adottarsi dal Podestà, a norma delle disposizioni legislative vigenti, il proprietario dell'edificio in cui siano stati riscontrati i danni o lesioni dalle quali possa derivare un pericolo per la pubblica incolumità o per coloro che l'abitano, è tenuto a far eseguire nel termine prefissogli i lavori che l'Autorità Comunale gli ordini con apposita ingiunzione ed a provvedere eventualmente allo sgom-

bro del fabbricato e alla sua demolizione, quando, a giudizio degli organi competenti del Comune, esso manifesti rovina.

CAPITOLO VII

NORME RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 59. — È vietato ai costruttori e ai sovrintendenti edilizi di dare inizio a qualsiasi delle opere di cui all'Art. 2 del presente regolamento fino a che non siano in grado di tenere ostensibile sul luogo in cui eseguono i lavori la licenza rilasciata dall'Autorità Comunale.

L'insostanza di tale prescrizione, oltre a rendere il costruttore passibile di procedimento contravvenzionale potrà dar luogo alla revoca temporanea o definitiva dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 60. — Chiunque voglia far costruire, ricostruire, o demolire un fabbricato ed un muro di cinta, ovvero eseguire altra opera qualunque che interessi il suolo pubblico, deve, prima di dar principio ai lavori, recingere il luogo destinato all'opera con assito di aspetto decente.

Nel permesso di esecuzione delle opere viene stabilito lo spazio del suolo pubblico o d'uso pubblico che lo steccato può recingere e la sua altezza. I serragli delle aperture d'ingresso in questi recinti debbono aprirsi sempre che possibile all'interno; essere muniti di serrature e catenacci ed essere mantenuti chiusi nelle ore in cui non si lavora.

Tutti i materiali ed ordigni di costruzione e di demolizione debbono essere posti nell'interno del recinto.

ART. 61. — Sopra tutti i nuovi fabbricati in costruzione, in quelli nei quali si eseguiscano grandi restauri, ed in genere ovunque si intraprendano opere edilizie di una certa importanza deve essere affissa in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale sia indicato:

1. - Il nome e cognome del proprietario del fondo o la designazione della Pubblica Amministrazione, dalla quale dipende il lavoro;

2. - Nome e cognome del Direttore della costruzione;

3. - Nome e cognome del costruttore che ha assunto l'esecuzione dell'opera e dell'Assistente.

ART. 62. — Alle disposizioni degli articoli precedenti si può fare eccezione:

a) quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata, nei quali casi l'Autorità Comunale potrà consentire che in luogo dell'assito si appongano segnali che servano di manifesto avviso ai passanti.

b) quando per ragioni di pubblico transito non possa essere permesso di occupare con l'assito il suolo pubblico, nel qual caso il costruttore dovrà provvedere nel miglior modo alla tutela della pubblica incolumità.

Quando non sia possibile la costruzione dell'assito il primo ponte di servizio verso il suolo pubblico non può essere costruito ad altezza minore di m. 4 misurati dal suolo al punto più basso dell'armatura del ponte, e deve avere il piano eseguito in modo da riparare con

sibilità lo spazio sottostante.

Art. 63. — È vietato di costruire ponti e di porre assi a collo sopra il suolo pubblico senza la licenza dell'Autorità Comunale.

Nella costruzione dei medesimi dovranno essere adottate tutte le maggiori cautele a garanzia della pubblica incolumità.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di mancanza di carattere del ponte assi a collo, l'Autorità Comunale ha facoltà di fare immediatamente rinvolvere queste assi, di fare sgombrare il ponte e di ordinare eventualmente la demolizione.

Resta nondimeno il Comune elevato da ogni responsabilità per qualsiasi disgrazia, danno, azione o inattività in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione potesse accadere in conseguenza di cattiva esecuzione di ponti e di fabbricati caduti del loro esercizio.

Art. 64. — Gli assi ed altri ripari debbono essere finiti, ad ogni angolo, di lamina rossa collocata in modo e di tali dimensioni da essere facilmente visibile. Le lanternine debbono essere mantenute accese, a cura di chi fabbrica, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.

Art. 65. — I ponti di servizio, i cavalletti, le archie, le scale inservienti ai lavori e le installature debbono costruirsi solidamente colle migliori regole dell'arte ed in vista di provvedere qualsiasi servizio agli operai e in vista dei materiali.

Le impalcature dei ponti e delle archie debbono

essere munite a modo di riparo da mani e correnti o barriera solida, fissata all'altezza circa di un metro dall'impalcatura.

Tali difese debbono essere collocate in tutte quelle parti dove possa esservi qualche pericolo.

Le dette impalcature devono essere munite di uno zoccolo di riparo aderente al trivolato, di altezza sufficiente ed in ogni caso non inferiore di cm. 30.

È vietato di appoggiare i traversoni sopra i gattelli. Per i ponti a sbalzo è necessario richiederne speciale permesso.

Art. 66. — Ogni piano compiuto deve essere ripulito con trivolato generale fino a che non sia costruita la volta e il solaio definitivo.

Art. 67. — Per le armature eccezionali di opere monumentali o per quelle necessarie ad elevate grandi pesi, come stalle, grossi mucchinii, ecc. dovrà ottenersi speciale approvazione presentata al progetto tecnico firmato dall'Ingegnere Direttore.

Art. 68. — La responsabilità della esecuzione delle opere è di ogni possibile danno a persone o cose in dipendenza delle opere stesse spettata unicamente a coloro che ne curano l'esecuzione.

Essi dovranno porre la maggior cura per evitare ogni pericolo nell'esecuzione degli stali, nell'assunzione e sbracciatura dei cavi, nelle armature delle volte e dei loro disassi, nell'elevazione di carichi, nell'assicurare provvisoriamente opere sporgenti, come pianci di balconi, cornici ecc., nell'eliminare i legnami,

cordami, attrezzi deteriorati o consumati, nell'evitare l'accumulo di materiali in quantità pericolosa e nell'evitare le demolizioni.

Tale responsabilità non viene meno col fatto della integrale applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, nè colla facoltà che gli agenti municipali hanno di sorvegliare la esecuzione dei lavori e vietare ogni opera che reputino pericolosa o di danno alle persone ed alle cose.

Art. 69. — È vietato di gettare materiale di qualsiasi specie tanto da ponti di servizio come dall'interni delle case.

I materiali di demolizione debbono essere pesti in panieri o incanalati in condotti chiusi e fatti scendere colle dovute precauzioni, essere ammucchiati nei cortili o entro gli steccati e quindi trasportati agli scarichi.

Le demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare un eccessivo sollevamento di polvere, usando anche sufficienti bagnature.

Art. 70. — Il costruttore deve tenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei suoi lavori e per 50 metri oltre i medesimi.

Le materie terrose o gli altri materiali provenienti dagli scavi o demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere in giornata trasportati agli scarichi. Il costruttore deve provvedere che i carri all'uopo impiegati siano siffattamente costruiti, caricati e condotti che nessuna quantità di materia venga sparsa durante il tragitto fino al luogo di scarico pubblico.

Quando si verifici uno spargimento qualunque di materiale deve il costruttore immediatamente provvedere al nettamento della parte di via pubblica su cui questo sia avvenuto.

Art. 71. — Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve far togliere gli steccati, i ponti e le barriere stabilite per il servizio dei medesimi e restituire alla circolazione del pubblico, il suolo libero da ogni materiale e ristemato regolarmente come lo era all'inizio della costruzione.

Art. 72. — Il proprietario che interrompa per qualsiasi ragione l'esecuzione delle opere deve fare eseguire quelle ritenute necessarie per togliere eventuali sconci e pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica e per garantire la solidità delle parti costruite.

In caso di inadempimento di tale prescrizione l'Autorità Municipale potrà procedere all'esecuzione delle opere d'ufficio, di cui sopra, rimanendo salve le sanzioni penali a carico del trasgressore.

Trascorso un mese di interruzione delle opere e se non vi siano licenze speciali dovrà cessare ogni occupazione del suolo pubblico, con materiali, steccati, ponti, e puntellature.

Art. 73. — Nessuno può servirsi dell'acqua defuente da pubbliche fontanelle o corrente nei fossi o canali pubblici od impedire il corso in qualsiasi modo, senza permesso dell'Autorità Comunale.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI RELATIVE AI FABBRICATI ESISTENTI.

Art. 74. — I proprietari delle case sono obbligati a mantenere i prospetti e le fronti sui cortili in buono stato di manutenzione riguardo agli intonaci, alle tinteggiature dei muri, ed alle vernici degli affissi, e sono obbligati altresì nel più breve tempo a togliere qualsiasi iscrizione o imbrattamento che arbitrariamente vi venisse fatto da altri.

Art. 75. — La tinteggiatura dei fabbricati deve essere eseguita previo permesso dell'Autorità Comunale, la quale può impartire disposizioni sul tipo di colorazione, da dare ai prospetti comunque visibili dalle strade e piazze sottoposte al pubblico transito.

Sui prospetti stessi non si possono eseguire pitture figurative ed ornamentali di qualsiasi genere, graffiti e iscrizioni o restaurare quelli esistenti senza avere presentato i disegni e ottenuta l'approvazione municipale.

È vietato dipingere le decorazioni in pietra da taglio e le cortine dei prospetti delle fabbriche e di coprire con tinte le pitture e le iscrizioni lapidarie.

È parimenti proibito di catramare i muri esterni dovendosi provvedere alla loro impermeabilizzazione con razionali sistemi.

Art. 76. — L'Autorità Municipale potrà provvedere alle opere necessarie per eliminare gl'inconvenienti ai

prospetti delle fabbriche in contrasto con le disposizioni presenti, a spese del proprietario, quando questi, regolarmente diffidato, non vi provveda nel termine prefissogli.

Art. 77. — La concessione della licenza per l'esecuzione dei lavori in fabbricati per i quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1909 è subordinata all'assenso dei competenti organi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Nel permettere trasformazioni nei suddetti fabbricati o in altri che abbiano qualche pregio artistico o storico l'Amministrazione Comunale ha il diritto di imporre speciali condizioni, di invigilare sull'esecuzione delle opere e di eseguire tutti i rilievi e calchi che creda opportuno nell'interesse della storia e dell'arte.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE DA ESEGUIRSI IN AREE O SPAZI PUBBLICI

Art. 78. — La esecuzione di opere di qualsiasi natura su aree pubbliche o nello spazio ad esse soprastante, nonché l'occupazione di esse anche di carattere temporaneo, possono essere effettuate solo con speciale permesso dell'Autorità Comunale e subordinatamente al pagamento del canone stabilito, ed alle condizioni che per ogni singolo caso verranno volta volta dettate.

Richiedono in tale categoria:

- a) la costruzione di intercepimenti coperte sotto il suolo stradale;
- b) la creazione di passi carrabili sui marciapiedi;
- c) la creazione di botole feriteo ed altre aperture qualsiasi sul suolo pubblico;
- d) l'esecuzione di lavori di qualsiasi natura sul suolo o nel sottosuolo stradale;
- e) l'apposizione alle porte ed alle finestre di tende e di altre cose aggettanti sullo spazio pubblico;
- f) l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze o balconi;
- g) l'occupazione temporanea o permanente del suolo stradale con binari, décauilles ecc;
- h) l'occupazione temporanea o permanente dello spazio pubblico con cavi elettrici e telefonici, filovie ecc; salva l'osservanza delle norme legislative vigenti.

Art. 79. — L'occupazione permanente del suolo pubblico per costruzioni potrà essere consentita solo quando conferisca al decoro del fabbricato che dovrà sorgere e quando lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti o le esigenze della viabilità.

La stessa condizione deve verificarsi per le occupazioni di spazio pubblico con sporgenze o balconi.

Art. 80. — Chi ha ottenuto la concessione di eseguire i lavori o di occupare temporaneamente il suolo pubblico deve usare tutte le cautele necessarie per evitare i danneggiamenti ai manufatti stradali o a qualsiasi altra cosa di pertinenza dell'Autorità Comunale ed

agli impianti ed opere ivi esistenti ancorchè di società concessionarie: ed è tenuta a sostituire il ripristino delle cose e manufatti appena ultimati i lavori e cessata l'occupazione. A tale effetto la concessione del permesso potrà essere subordinata al versamento di un congruo deposito di garanzia alla Tesoreria Comunale.

Art. 81. — La concessione del permesso di aprire al pubblico transito strade private a norme dell'art. 2 del presente regolamento è subordinata all'esecuzione dei lavori necessari per assicurare il normale deflusso delle acque e la regolare manutenzione e pulizia delle strade stesse le quali dovranno essere pavimentate ed illuminate secondo le prescrizioni da impartirsi dall'Autorità Comunale.

Art. 82. — La concessione del permesso per l'apposizione di tende aggettanti nello spazio pubblico non viene di regola rilasciata per le strade provviste di marciapiedi.

Le tende, le loro appendici, i loro meccanismi nella località in cui sono permesse debbono restare all'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo.

Sono proibite le appendici verticali anche in tela o guarnizioni di frangia che scendano al di sotto di m. 2,20 dal suolo, salvo i casi speciali in cui una minore distanza non nuoccia nè al decoro della località nè al libero transito.

Ove nulla esista nei rapporti della luce e dell'aerazione nei piani ammezzati potrà concedersi la licenza contro pagamento della relativa tassa, di porre tende

verticali nel vano delle arcate o degli intercolonnii di portici. In tale caso le tende dovranno essere uguali per materia, forma, colore e decorazione e avere tutte centrali per l'innalzamento e per l'abbassamento conforme alle disposizioni dell'Autorità Comunale.

La licenza per l'apposizione di tende di qualsiasi specie viene revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite, quando vengano a nuocere al libero transito e quando impediscano la veduta in danno dei vicini.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL DECORO DEI PROSPETTI

Art. 83. — L'apposizione di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelli indicanti Ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni e industrie, anche provvisori, e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati è subordinata a permesso dell'Autorità Municipale.

La concessione può essere negata quando, tenuto conto della natura del fabbricato nella forma delle insegne, insegne, ecc. del materiale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, vi esistano ragioni di pubblico decoro e di edilizia.

Art. 84. — Gli affiggi dei mostre non debbono oltrepassare i col. 13 dall'altimetria stradale, solo in

vie eccezionali; quando si tratta di mostre di singolare ricchezza ed importanza artistica, l'Autorità Comunale potrà concedere oggetti maggiori purchè siano compensati colla larghezza delle strade e dei marciapiedi.

Art. 85. — Non sono permesse le insegne in forma di banderuola collocate normalmente al vivo del mare di prospetto. Il permesso potrà essere eccezionalmente concesso per i soli piani terreni quando le dimensioni e la forma dell'insegna non rechino alcun disturbo alla visibilità, non nuoccano al decoro dell'ambiente e non alterino il diritto di veduta dei vicini.

Art. 86. — In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo o lo spazio pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in ripristino con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale e a tutte loro spese rischio e pericolo e senza diritto a pretese di compensi per alcun titolo.

Art. 87. — Tutte le iscrizioni esposte alla pubblica via devono essere in lingua italiana.

L'Autorità Municipale può concedere che sia aggiunta la traduzione in lingue straniere, sempre che il testo italiano sia scritto in caratteri più distanti ed occupi il posto principale e meglio esposto alla pubblica vista.

È vietato usare nei cartelli, e nelle iscrizioni e nelle affissioni termini buffoneschi, equivoci comunque offensivi alla morale pubblica.

Art. 88. — Le insegne in cartelli, e le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie esposti senza permesso dell'Autorità Municipale ovvero senza l'osservanza scrupolosa delle norme contenute negli articoli precedenti saranno rimossi d'Ufficio o a spese dei trasgressori, e, ove questi non siano noti, a spese dei proprietari dell'edificio, qualora questi, regolarmente diffidati non vi provvedano nel termine loro prefisso.

Uguale provvedimento verrà adottato nelle mostre e vetrine che non siano mantenute pulite ed in buono stato di conservazione.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

Art. 89. — Alla ricostruzione totale o parziale dei fabbricati sopra aree sulle quali sorgevano edifici in tutto o in parte demoliti si applicano le norme del presente regolamento salve quelle deroghe che, caso per caso l'Autorità Comunale ritenesse necessarie a suo insindacabile giudizio per ragioni di decoro edilizio e per rispettare le caratteristiche dell'ambiente.

Art. 90. — Sono nulli di pieno diritto i permessi e le licenze dell'Autorità Comunale quando siano stati concessi in base a presupposti erronei o in contraddizioni colle norme dalle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 91. — Le licenze e i permessi regolarmente concessi sono soggetti a revoca quando non vengano adempite rigorosamente le condizioni generali poste dal presente regolamento e quelle speciali fissate di volta in volta dall'Autorità Municipale.

Decadono inoltre di pieno diritto quando il titolare non faccia uso delle facoltà concessegli o quando ne sospenda l'esercizio per un periodo di 12 mesi.

Art. 92. — L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, degli architetti dei direttori ed esecutori di lavori per atti od omissioni puniti dalle leggi vigenti.

Art. 93. — I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono soggetti alle sanzioni della legge Comunale e Provinciale e dalla Legge 26 Febbraio 1928 N. 613 (1).

Art. 94. — Quando si tratti di contravvenzioni consistenti nella occupazione del suolo pubblico e dello spazio pubblico nell'esecuzione di lavori vietati o per i quali occorra il permesso dell'Autorità comunale, ovvero nell'esercizio di altri proibiti, la intimazione dell'Autorità Comunale importa di pieno diritto l'obbligo nel contravventore di cessare immediatamente dall'oc-

(1) La legge 25 Febbraio 1928 stabilisce che per le contravvenzioni alle norme del Regolamento edilizio la pena dell'arresto può essere elevata fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 2000.

cupazione, distruggere i lavori, rimuovendo gli oggetti e i materiali; desistere dagli atti vietati (1).

In tutti i casi l'Autorità Comunale può provvedere di Ufficio a spese dei contravventori, salve le sanzioni previste dal presente regolamento e dalle leggi vigenti.

Copia approvata con atto commissariale 16 gennaio 1930 ed omologata dalla Giunta Prov. Amm. in seduta 7 febbraio 1930 con decisione n. 1196

Il Commissario Prefettizio
LUIGI PERONGINI

Il Segretario
A. DE AMBRIS

(1) In caso di contravvenzione consistente nella esecuzione di lavori o di atti obbligatori l'infamazione dell'Autorità Comunale importa di pieno obbligo del contravventore di eseguire i detti lavori ed atti.